



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" AMOROSI
di SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)

Sedi: AMOROSI - FAICCHIO - MELIZZANO - PUGLIANELLO

C.M. BNIC85200P - tel. 0824.970280

p.e.o.: bnic85200p@istruzione.it - p.e.c.: bnic85200p@pec.istruzione.it

- Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
- Ai sigg. genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
- Al Team per la prevenzione della Dispersione scolastica
- Al sito web

Oggetto: Trasmissione nota USR Campanai prot. 4685 24/01/2024 avente ad oggetto: “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure.

Si trasmette la nota dell’U.S.R. per la Campania prot.n. 4685 del 24/01/2024 relativa all’oggetto, evidenziando i seguenti punti:

- con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stato sostituito l’art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94) con una **nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.** Ricordiamo che in base all’art. 1 comma 622 della Legge 296/06 *“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. (...) L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, (...);*
- la nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica);

- sono da considerarsi “casi di inadempimento” sia i casi di mancata iscrizione dei minori obbligati che **i casi di mancata o discontinua frequenza, ovvero di allievi che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;**

- l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria;

-la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno;**

– il ruolo della Scuola nella segnalazione ai servizi sociali e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio di situazioni di pregiudizio per il/la minore o che appaiano di particolare gravità è di fondamentale importanza.

Si richiede ai docenti di classe della Scuola Primaria e Secondaria di I grado l'invito a monitorare con attenzione la frequenza scolastica dei propri alunni e a comunicare eventuali situazioni anomale al fine di permettere di adottare tempestivamente la procedura più adatta a tutela del/la minore interessato/a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Aurilio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993